



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Ordinanza N. 112 del 12/03/2019
Prot. Gen. 22158

del 12/03/2019

Oggetto: Disciplina della raccolta differenziata delle attività mercatali ricomprese nella “ZONA 1 – CENTRO” già interessata dal servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta”

IL SINDACO

Premesso che

- con Ordinanza n. 29 del 22/01/2019 sono state emanate disposizioni contingibili ed urgenti finalizzate all'avvio del servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” nel Comune di Civitavecchia - “ZONA 1 – CENTRO”;

Considerato che

- con la citata Ordinanza n. 29/2019 si è stabilito, tra l'altro, l'avvio del servizio di raccolta domiciliare "porta a porta" con decorrenza dal 28/02/2019;
- pur essendo inserite nella zona di attivazione del nuovo servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, le attività mercatali di Piazza Regina Margherita, Piazza XXIV Maggio, San Lorenzo e Mercato Ittico, in considerazione dell'orario di esercizio e per le specifiche caratteristiche che renderebbero particolarmente complessa l'assegnazione e la gestione degli appositi contenitori, richiedono un sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti differenziati diverso rispetto a quello definito nella citata Ordinanza n. 29/2019, rimanendo fermo l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e avviare al recupero i materiali riciclabili, oltre che il miglioramento delle condizioni di decoro urbano;
- a seguito dell'avvenuta estensione del servizio a tutto il territorio cittadino, la “Disciplina della raccolta differenziata domiciliare porta a porta” sarà codificata in apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale che includerà le particolari disposizioni relative alle aree mercatali oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto

- necessario, nelle more dell'approvazione del citato Regolamento Comunale sulla “Disciplina della raccolta differenziata domiciliare porta a porta”, provvedere all'emanazione di disposizioni contingibili ed urgenti finalizzate all'avvio della raccolta differenziata nelle aree mercatali ricomprese nella “ZONA 1 – CENTRO” già interessata dal servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” di cui alla citata Ordinanza Sindacale n. 29/2019;

Visto

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267e s.m.i. in merito alle competenze del Sindaco;
- l'art. 7 bis del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., mod. e integrato dall'art. 6bis della L. 125/08;
- il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 16/12/1992 n. 495;
- l'art. 3, comma 6 della Legge 15/07/2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) **gli operatori mercatali** che esercitano la propria attività nelle aree di **Piazza Regina Margherita, Piazza XXIV Maggio, San Lorenzo e Mercato Ittico sono tenuti a eseguire una corretta differenziazione dei propri rifiuti** e, in particolare, devono:

- **separare gli imballaggi in cartone**, piegandoli e riducendone il volume;
 - **separare gli imballaggi in carta e cartoncino**;
 - **separare gli imballaggi e i contenitori in plastica, polistirolo e metalli**;
 - **separare i contenitori in legno**;
 - **separare i contenitori in vetro**;
 - **separare i rifiuti organici**;
 - **separare i rifiuti indifferenziati non riciclabili**.
- 2) **dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 15:30, gli operatori** di cui al punto 1) che precede **potranno accedere**, per conferire i propri materiali differenziati, **al “punto di consegna della raccolta differenziata” in Via dei Bastioni n. 8, dove saranno posizionati**, a cura del Gestore del Servizio di Igiene Urbana, CSP Srl, **i contenitori destinati alla raccolta di:**

- **CARTA E CARTONE**
- **PLASTICA, POLISTIROLO E METALLI**
- **LEGNO**
- **VETRO**
- **RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON RICICLABILI**

Presso il “punto di consegna della raccolta differenziata” sarà sempre garantita la presenza di un operatore di CSP Srl che potrà fornire agli utenti, specialmente nella fase di attivazione del nuovo servizio, indicazioni sulle corrette modalità di conferimento dei vari materiali;

- 3) **dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 15:30, gli operatori** di cui al punto 1) che precede **potranno conferire**, seguendo le indicazioni degli addetti di CSP Srl, **i RIFIUTI ORGANICI** prodotti durante l’esercizio della propria attività **direttamente sull’automezzo dedicato alla raccolta che stazionerà**, a tale scopo, **in prossimità delle aree** mercatali di **Piazza Regina Margherita, Piazza XXIV Maggio, San Lorenzo e Mercato Ittico**;
- 4) per il conferimento dei rifiuti indifferenziati non riciclabili potranno essere utilizzati buste, sacchi o sacchetti, a condizione che siano semi-trasparenti;
- 5) per il conferimento di plastica, polistirolo e metalli potranno essere utilizzati buste, sacchi o sacchetti, a condizione che siano semi-trasparenti;
- 6) per il conferimento degli scarti alimentari e organici potranno essere utilizzati buste, sacchi o sacchetti, a condizione che siano biodegradabili e compostabili;
- 7) è fatto **divieto di miscelare** nei contenitori rifiuti di tipologia diversa;

DISPONE

che il presente provvedimento disciplini la raccolta differenziata delle attività mercatali nelle aree di **Piazza Regina Margherita, Piazza XXIV Maggio, San Lorenzo e Mercato Ittico**, ricomprese nella “ZONA 1 – CENTRO”, già interessata dal servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” di cui alla citata Ordinanza Sindacale n. 29/2019;

DISPONE altresì

che, a salvaguardia dell’ambiente e dell’igiene pubblica, nonché a tutela del decoro urbano, che in tutto il territorio comunale è vietato:

- 8) il deposito dei rifiuti, anche se racchiusi in sacchi e involucri, intorno ai cassonetti/contenitori di qualsiasi tipologia (art. 192 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);

- 9) lo scarico e l'abbandono di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo sul territorio comunale, nei corsi d'acqua e sulle loro rive, sulle aree demaniali marittime, sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette a uso pubblico, nei pubblici (art. 192 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);
- 10) l'abbandono sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere di qualsiasi rifiuto solido, semisolido o liquido anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti (art. 192 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);
- 11) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (art. 15 del "Nuovo codice della strada" del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);
- 12) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (art. 15 del "Nuovo codice della strada" del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);
- 13) l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi (art. 232-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- 14) l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi art. 232-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- 15) l'abbandono sulla pubblica via degli escrementi di cani ed altri animali domestici condotti dai rispettivi proprietari (art. 34 del vigente "*Regolamento comunale sulla tutela degli animali*" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 22/12/2011 come modificato e integrato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2014 delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia). Le deiezioni degli animali, asportate e raccolte dai conduttori, potranno essere conferite nei cestini getta-rifiuti installati lungo le vie cittadine;

DISPONE infine

- che le violazioni alle disposizioni di cui ai punti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) del presente provvedimento saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 – bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 (sessanta) gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81;
- che le violazioni alle disposizioni di cui ai punti nn. 8), 9), 10), 11) e 12) del presente provvedimento saranno punite, ai sensi dell'art. 255 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (euro trecento/00) ad € 3.000,00 (euro tremila/00); Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 euro (duemilaseicento euro) a 26.000 euro (ventiseimila euro) se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro (duemilaseicento euro) a 26.000 euro (ventiseimila euro) se si tratta di rifiuti pericolosi;
- che le violazioni alle disposizioni di cui ai punti nn. 13) e 14) del presente provvedimento saranno punite, ai sensi dell'art. dell'art. 255 comma 1-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 30 (trenta) a € 150 (centocinquanta);
- che le violazioni alle disposizioni di cui al punto n. 15), saranno punite, ai sensi dell'art. 52 del vigente "*Regolamento comunale sulla tutela degli animali*" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 22/12/2011 e s.m.i., con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad € 300,00 (euro trecento/00);

- che il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale, dei Corpi Volontari delle Guardie Zoofile Ecologiche e delle Guardie Ecozoofile Nazionali, gli Ispettori Ambientali della Società Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, nonché delle Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- di trasmettere la presente Ordinanza:
 - al Ministero della Salute – dgprev@postacert.sanita.it;
 - alla Prefettura di Roma – protocollo.prefrm@pec.interno.it;
 - alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia – cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it;
 - all'Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino Gaeta – protocollo@portidiroma.legalmailpa.it;
 - alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area Qualità dell'Ambiente – qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it;
 - alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” – ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it;
 - all'ASL Roma 4 – dipartimento.prevenzione@pec.aslroma4.it;
 - al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia;
 - al Servizio 2 – Risorse Umane del Comune di Civitavecchia;
 - al Servizio 3 – LL.PP. del Comune di Civitavecchia;
 - al Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali, Urbanistica ed Edilizia - Sezione Ambiente del Comune di Civitavecchia;
 - al Servizio 5 – Urbanistica e Edilizia, Patrimonio e Demanio del Comune di Civitavecchia;
 - al Servizio 6 – Attività Produttive, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Trasporti, Sito e Trasparenza;
 - alla Società Civitavecchia Servizi Pubblici Srl – civitavechiaservizipubblicisrl@legalmail.it;

AVVISA

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza si provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, nonché, in caso di inosservanza tale da ostacolare o compromettere l'espletamento di un servizio pubblico essenziale, a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C. P. ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti necessari per la salvaguardia e la tutela della salute, dell'ambiente e dell'igiene e nel rispetto della vigente normativa;

RENDE NOTO

- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i. contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni, ricorso al TAR del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco
Ing. Antonio COZZOLINO